



Comune di Sansepolcro



Piazza Gramsci 6/7 - C.A.P. 52037

ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE PUBBLICITA' FONICA E FONICA ELETTORALE

(articolo 23 D. Lgs. 285/92 - art. 7 Legge 130/75)



MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00(A)

All'ufficio Polizia Municipale
Comune di Sansepolcro Ar

Il sottoscritto _____ nato a _____ il __/__/__, residente a _____ in via/p.zza _____ cittadinanza (1) _____, in qualità di: . soggetto privato; . titolare . legale rappresentante . altro (indicare) _____, della (ditta, associazione, ecc..) _____ p.i. _____ con sede a _____ in via _____ n. ___ telefono (obbligatorio) _____ fax (obbligatorio) _____ e- mail (obbligatorio) _____, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) e succ. modif. ed int.,

CHIEDE

il rilascio di apposita autorizzazione per effettuare:

- A) pubblicità fonica (art. 59 DPR 495/92) .
 B) pubblicità fonica elettorale (art. 59 DPR 495/92 e art. 7/2° L. 130/75)

A) pubblicità fonica - su tutte le vie all'interno dei centri abitati, (escluse le Zone a Traffico Limitato) e vie comunali fuori dei centri abitati - (2)

Luoghi: vie/piazze _____

dal __/__/__ al __/__/__, dalle ore _____ alle ore _____, sintesi del messaggio _____

con il veicolo (tipo e marca) _____ modello _____ targa _____

B) pubblicità fonica ELETTORALE - sull'intero territorio comunale - (3)

Luoghi: vie/piazze _____

dal __/__/__ al __/__/__, dalle ore _____ alle ore _____, sintesi del messaggio _____

con il veicolo (tipo e marca) _____ modello _____ targa _____ (solo il giorno della manifestazione e quello precedente)

dalle ore 09.00 alle ore 21.30 per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terrà il comizio e/o la riunione di propaganda elettorale denominato: _____

- L'autorizzazione verrà ritirata dal richiedente o da persona delegata munita di delega scritta, presso l'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Sansepolcro posto in piazza Gramsci 6/7.



Comune di Sansepolcro



Piazza Gramsci 6/7 - C.A.P. 52037

Si chiede che l'autorizzazione venga spedita alla seguente casella PEC (posta elettronica certificata) _____ (l'autorizzazione verrà rilasciata con firma digitale).

Il richiedente ha l'obbligo di presentare all'Ufficio Pubblicità ed Affissioni del Comune di Sansepolcro, via Matteotti 1 copia della presente autorizzazione, per assolvere alla denuncia di versamento della imposta comunale sulla pubblicità.

ALLEGA

- fotocopia del documento del richiedente
- se cittadino extracomunitario: (fotocopia) permesso di soggiorno o la ricevuta di dichiarazione di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

(luogo) _____ (data) __/__/____

firma

(A) La domanda va presentata in bollo, salvo i casi di esenzione dalla relativa imposta. Gli aventi diritto all'esenzione, sono invitati a dichiararlo con separato atto, indicando la normativa di riferimento.

(1) A norma dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e succ. mod., al fine del rilascio dell'autorizzazione, il cittadino extracomunitario, in sede di inoltro dell'istanza, deve esibire il permesso di soggiorno o la ricevuta di dichiarazione di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo attestante la regolare presenza sul territorio italiano.

(2) Sui tratti di strade provinciali, regionali e statali posti fuori dei centri abitati, l'autorizzazione va chiesta al rispettivo ente proprietario della strada.

(3) Il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, è competente al rilascio dell'autorizzazione per l'intero territorio comunale senza alcuna osta tecnico da parte degli enti proprietari di strade che attraversano il territorio comunale.

Norme:

(art. 59 DPR 495/92)

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (ora decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997).